

**Oggetto: Avviso indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la richiesta di preventivo per l'affidamento diretto di servizio di guardiania e portierato di Villa Bertelli – triennio 2023/2025. REVOCA IN AUTOTUTELA.**

**PREMESSO che:**

- la Fondazione Villa Bertelli sta riprendendo la gestione delle attività culturali del polo di Villa Bertelli;
- che l'appalto precedente ha visto il suo naturale termine nel corso dell'anno 2022, quando ancora non era definita la ripresa delle suddette attività;
- è risultato necessario attivare le procedure per il nuovo affidamento del servizio di guardiania e portierato in oggetto;
- si è ritenuto di dare avvio alla procedura per l'affidamento del servizio in argomento per il triennio 2023/2023 mediante pubblicazione di manifestazione d'interesse pubblicata sulla sezione dedicata nell'Amministrazione Trasparente dell'ente;
- l'avviso in parola "ha quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato e non costituisce avvio di una procedura di gara. L'indagine di mercato, avviata attraverso pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'ente si conclude, pertanto, con la ricezione e la conservazione agli atti delle manifestazioni di interesse pervenute”;
- la stazione appaltante si è riservata nell'avviso ora revocato, si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa;

**VISTO** l'avviso pubblico di indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la richiesta di preventivo per l'affidamento diretto di servizio di guardiania e portierato di Villa Bertelli – triennio 2023/2025

**RISCONTRATO**

- che entro i termini fissati, sono pervenute n°11 manifestazioni d'interesse per l'affidamento diretto del servizio di guardiania e portierato di Villa Bertelli;
- che sono mutate le necessità della Fondazione Villa Bertelli rispetto a quanto dettagliato nel l'avviso pubblico di manifestazione d'interesse, e apparso manchevole nella di alcune attività da svolgere, e pertanto degli obblighi a cui l'affidatario dovrà ottemperare;
- per tali motivi intende provvedere all'appalto del servizio in oggetto attraverso altre modalità di procedure previste dal DLgs 50/2016;

**CONSIDERATO** che le carenze riscontrate possono determinare l'insorgenza di osservazioni e/o rilievi da parte degli operatori economici che hanno presentato manifestazione d'interesse alla partecipazione della procedura di gara per l'affidamento di che trattasi, con conseguenti ritardi nell'affidamento del servizio;

**RITENUTO** che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;

**VISTO** che l'art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n° 241" per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”;

**DARE ATTO** altresì in particolare, che il Consiglio di stato, con sentenza n° 2418/2013 (Cons. Stato sez.VI -Sentenza 6 maggio 2013 n° 2418) rimarca che:

“l'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n° 241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica. E' quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima di consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso.”

**RILEVATO** che il potere di revoca in autotutela della procedura di manifestazione di interesse, rientra nella podestà discrezionale della stazione appaltante, ove siano concreti interessi pubblici, come nella fattispecie in questione;

**RICORDATO** che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza buon andamento e buona amministrazione;

**CONSIDERATO** che nel suddetto avviso la Fondazione Villa Bertelli si riservava la facoltà, anche, di non procedere all'indizione della successiva procedura per l'affidamento del servizio;

**TENUTO CONTO** che la procedura di gara non è stata ancora iniziata e che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di annullamento in autotutela.

**RITENUTO** quindi necessario e opportuno procedere alla revoca in via di autotutela della procedura in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della legge 241/90 e ss.mm.ii.

**VISTO** la legge 7.8.1990 n° 241; · il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**DISPONE DI**

a) di procedere alla revoca in autotutela, per i motivi meglio specificati in premessa, dell'avviso indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la richiesta di preventivo per l'affidamento diretto di servizio di guardiania e portierato di Villa Bertelli – triennio 2023/2025

b) di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca sul sito Web istituzionale dell'Ente

Il Presidente

Avv. Ermino Tucci